

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 8870/5614 =====

===== STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA =====

Articolo 1 - Denominazione e sede =====

1. E' costituita in Firenze una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "DLF FIRENZE CALCIO Associazione Sportiva Dilettantistica". =====


Articolo 2 - Scopo =====

1. L'associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. =====

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del gioco del CALCIO, dilettantistico ed amatoriale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro: =====

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; =====

b) gestire Impianti propri o di terzi, adibiti a campi di calcio o altre strutture sportive; =====



c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi e manifestazioni sportive;

d) svolgere attività didattica per l'avviamento, aggiornamento e perfezionamento del gioco del Calcio, attività ludico-motoria, corsi di Formazione e di qualificazione per Operatori Sportivi. =====

3. Inoltre, l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: =====

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive; =====

b) allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti o a quelli gestiti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri Soci e tesserati; ==

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore del miglior utilizzo del tempo libero dei soci; =====

d) esercitare, in via puramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento. =

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve

avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, ivi comprese le attività di conduzione e formazione tecnica dei suoi tesserati. =====

5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Gioco Calcio e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Italiana Gioco Calcio dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. =====

6. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni ed affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I., alle Federazioni Nazionali Sportive, alle Leghe sportive o simili, sia nazionali sia locali. =====

7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. =====



Articolo 3 - Sede e Durata =====

1. L'Associazione ha sede e domicilio legale in Firenze. =====

2. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma del codice civile. =====

Articolo 4 - Domanda di ammissione =====

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche maggiorenni che partecipano alle attività gestionali e sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Gioco Calcio e dei suoi organi. =====

2. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: =====

a. Ordinari; =====

b. Onorari; =====

3. Sono Soci Ordinari coloro che annualmente versano la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo. =====


4. Sono Soci Onorari coloro i quali abbiano particolari benemerienze sportive e civiche e, in particolare coloro che nel passato hanno contribuito alla crescita ed all'immagine dell'associazione; sono nominati dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e versano la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo. =====

5. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. =====

6. Tutti coloro i quali intendono essere ammessi nell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo. Con la domanda il richiedente si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e gli obblighi di socio. =====

7. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita a seguito di delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo che dispone l'iscrizione nell'albo dei soci condizionatamente all'avvenuto versamento della quota sociale. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente può fare appello all'assemblea generale. =====

8. L'importo delle quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità vengono fissate, di anno in anno, con



deliberazione del Consiglio Direttivo che dovrà essere affissa nella sede sociale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di pagamento, trascorso il quale il socio inadempiente potrà essere ritenuto dimissionario e cancellato dal libro soci su delibera del Consiglio Direttivo. =====

9. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. =====

Articolo 5 - Diritti dei soci =====

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. =====

2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 13. =====

3. Al socio viene rilasciata la tessera sociale che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali servizi offerti dall'Associazione. =

4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento. =====

5. Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte, dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni: =====

a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; =====

b. sospensione dall'esercizio dei diritti di socio, previsti dai commi precedenti; =====

c. radiazione. =====

Articolo 6 - Decadenza dei soci =====

1. I soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che a seguito di decesso, nei seguenti casi: =====

a. dimissione volontaria; =====


b. morosità nel pagamento della quota sociale come previsto dal comma 8 dell'art. 4; =====

c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; =====

d. radiazione deliberata dall'assemblea ordinaria pronunciata contro il socio che manifesta assoluto disinteresse nei confronti dell'associazione con una completa e prolungata assenza di partecipazione alla vita sociale; =====

e. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. =====

2. I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già corrisposte. =====



3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo può essere appellato dall'interessato all'assemblea generale entro cinque giorni dalla data di comunicazione. Nel corso di tale assemblea, da convocare entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'appello e alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. =====

4. L'associato radiato ai sensi della precedente lettera c, non può essere più ammesso. =====

Articolo 7 - Organi =====

1. Gli organi sociali sono: =====

a. l'Assemblea generale dei soci =====

b. il Presidente =====

c. il Consiglio Direttivo =====

d. il Vice Presidente =====

e. il Segretario =====

f. il Cassiere =====

g. l'Economo =====

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea =====

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e

costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. =====

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati e comunque in Europa. =====

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. =====

5. L'assemblea nomina un segretario. =====

6. L'elezione delle cariche sociali, sarà preceduta dalla nomina, da parte dell'assemblea dei soci, di una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri soci scrutatori, la quale potrà predisporre una o più liste di nomi dei candidati alle suddette cariche sociali. Inoltre, l'elezione



potrà avvenire mediante elezione diretta dall'assemblea dei soci anche in modo palese su candidature presentate all'assemblea stessa. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. =====

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. =====

8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. =====

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. =====

10. In presenza delle dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea dovrà essere convocata, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, dallo stesso consiglio dimissionario. =====

Articolo 9 - Diritti di partecipazione =====

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. =====

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. =====

Articolo 10 - Convocazione =====

1. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione ed inviata a mezzo mail o raccomandata a mano o fax all'indirizzo o al numero indicato dal socio nel libro soci.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

2. L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, con una relazione sull'attività svolta e su quella prevista per l'esercizio successivo. =====

Articolo 11 - Oggetto =====

1. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza



dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2. =====

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. ==

Articolo 12 - Validità assembleare =====

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti, anche per modificare l'atto costitutivo e lo statuto. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. =====

4. Ogni socio ha diritto ad un voto. =====

Articolo 13 - Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) consiglieri, o in numero superiore. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere e l'Economo. =====

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. =====

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. =====

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. =====

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

6. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. =



7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. =====

8. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie funzioni, salva la redazione del bilancio, ad uno o più suoi membri, che agiranno collegialmente. =====

Articolo 14 - Decadenza =====

1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei componenti, compreso il presidente, scenda sotto al minimo di cui al comma 1 dell'art. 13. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. =

2. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, il presidente uscente dovrà convocare l'assemblea straordinaria per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione. =====

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del

Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima adunanza utile successiva. =====

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal consiglio. =====

Articolo 15 - Convocazione direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo =====

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: =====

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; =====

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; =====

c) definire gli indirizzi tecnico-organizzativi finalizzati alla gestione tecnico-amministrativa ed organizzativa dell'Associazione ; =====

d) adottare tutti gli atti economici, gestionali e finanziari che siano idonei al raggiungimento dello scopo sociale. =====

e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea ex art. 8 comma 2; =====



f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi

all'attività sociale, compreso quello di disciplina, da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; =

g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci

qualora si dovessero rendere necessari; =====

h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione

delle decisioni dell'assemblea dei soci. =====

Articolo 17 - Il Presidente =====

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il

funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi

sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza,

anche agli effetti di Legge; convoca il Consiglio Direttivo

e l'Assemblea, ne presiede le riunioni. =====

2. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue

funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in sua

assenza, dal Consigliere Anziano. =====

Articolo 18 - Il Vice Presidente =====

1. Esercita, in caso di assenza del presidente o di suo

temporaneo impedimento, le funzioni dello stesso. =====

2. Coadiuvata il presidente ed esercita eventuali deleghe

ricevute. =====

Articolo 19 - Il Segretario =====

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del

Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle

riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del

Libro dei Soci, cura e trasmette gli inviti per le riunioni del consiglio e per le assemblee, tiene aggiornato lo schedario degli atleti e dei soci. =====

2. In caso di assenza del segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal consigliere più giovane. =====

Articolo 20 - Il Cassiere =====

1. Il cassiere è responsabile della tenuta corrente della cassa. =====

2. E' responsabile della tenuta della documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite correnti di cassa, da fornire all'economista per la tenuta della contabilità. =====


3. Il Consiglio Direttivo ne stabilisce i limiti di capacità di spesa, oltre i quali dovrà essere autorizzato preventivamente in forma scritta dal Consiglio Direttivo o dal presidente e dall'economista congiuntamente. =====

Articolo 21 - L'Economista =====

1. L'economista è responsabile della parte amministrativo-contabile e di eventuali beni patrimoniali dell'Associazione. =====

2. L'economista è altresì responsabile: =====

a) dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del presidente o di chi ne fa le veci, sulla



base delle direttive del Consiglio. Tutti i documenti

contabili sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci

e dall'economo; =====

b) della tenuta e della conservazione delle scritture

contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del Codice

Civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti per

legge; =====

c) di presentare periodicamente, ed ogni qualvolta ne viene

richiesto, al Presidente ed al Consiglio Direttivo la

situazione finanziaria dell'Associazione; =====

d) di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo

per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Articolo 22 - Il bilancio =====

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio

dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da

sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione

economico-finanziaria dell'associazione. =====

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione,

nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti

degli associati. =====

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che

riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio,

deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
copia del bilancio stesso. =====

Articolo 23 - Anno sociale =====

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. =====

Articolo 24 - Patrimonio =====

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e
donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall'associazione. =====

2. Costituiscono inoltre il patrimonio tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra. =====

3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o non la distribuzione non siano
imposte dalla Legge. =====

Articolo 25 - Clausola Compromissoria =====

1. I soci si impegnano a cercare di risolvere amichevolmente
ogni controversia che dovesse sorgere fra di loro per motivi
dipendenti dalla vita Sociale, dal presente Statuto e
dall'eventuale Regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo. =

2. In caso non fosse possibile una composizione amichevole,
tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i
soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva



competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. =====

3. L'Associazione potrà adire le vie legali in caso di controversia amministrativa nei riguardi dei Soci responsabili di illeciti perseguibili in sede civile e/o penale. =====

Articolo 26 - Scioglimento =====

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci, nominando contestualmente una Commissione di Liquidatori composta da 3(tre) Membri scelti fra i soci. =====

2. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. =====

3. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. =====

4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Articolo 27 - Norma di rinvio =====

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti della Federazione Italiana Gioco Calcio ed in
subordine le norme del Codice Civile. =====

f.to Maurizio Buzzi

f.to Barucci Vincenzo

f.to Alfredo Col

f.to Massimo Da Boit

f.to Innocenti Massimiliano

f.to Marraccini Alessandro

f.to Mazzocchi Pier Giovanni

f.to Marraccini Lorenzo

f.to Muriella Giuseppe

f.to Sessi Stefano

f.to Marta Renieri notaio (sigillo) =====

COPIA DEL DOCUMENTO CHE SI RILASCIÒ PER
L'ADUNATA DEL 17 LUGLIO 2017, AI SENSI DI LEGGE
5849/2012, LI

17 LUG. 2017

